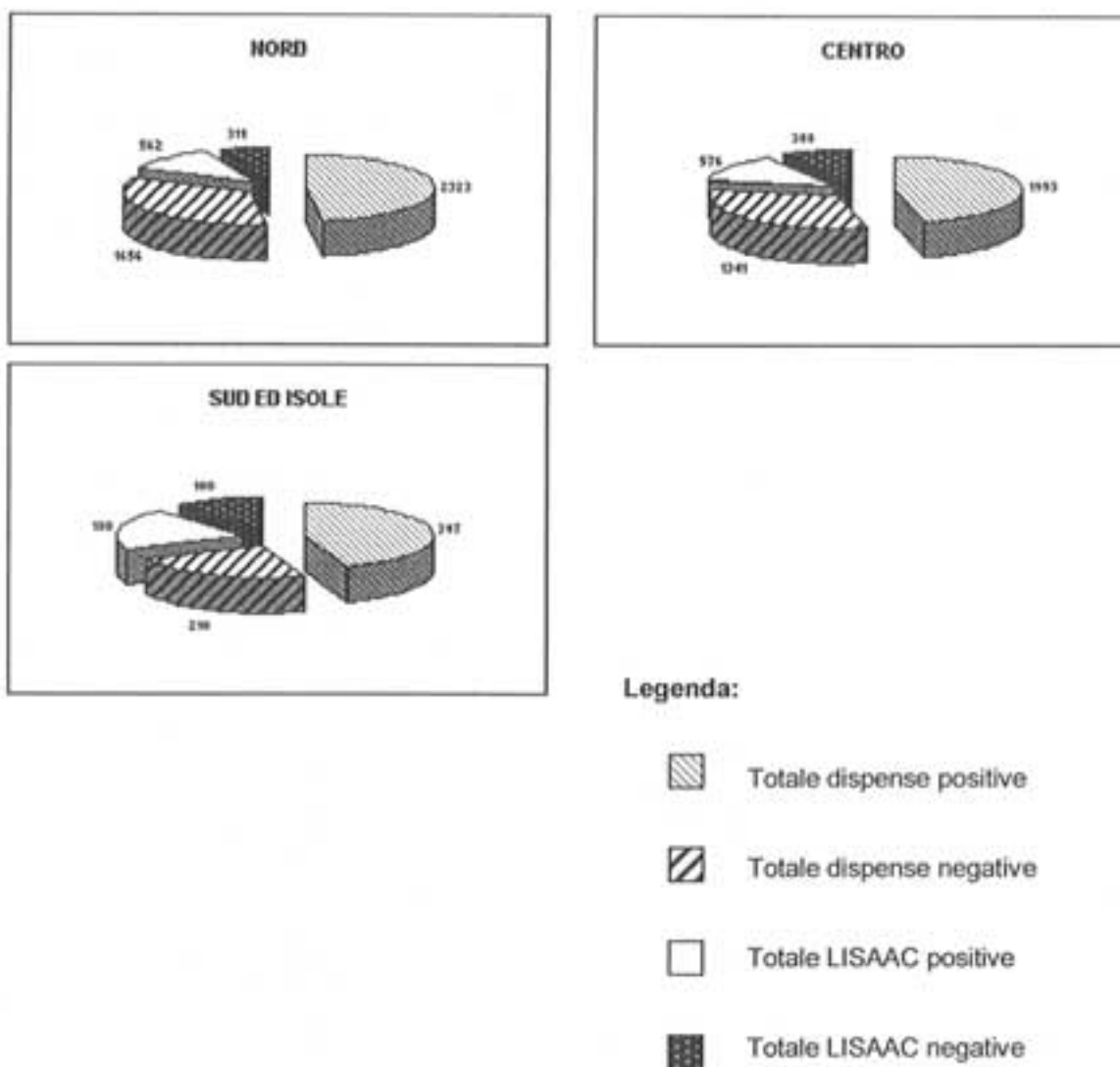


FIG.9

STATISTICHE DISPENSE E LISAAC PER AREE GEOGRAFICHE



Fonte: UNSC

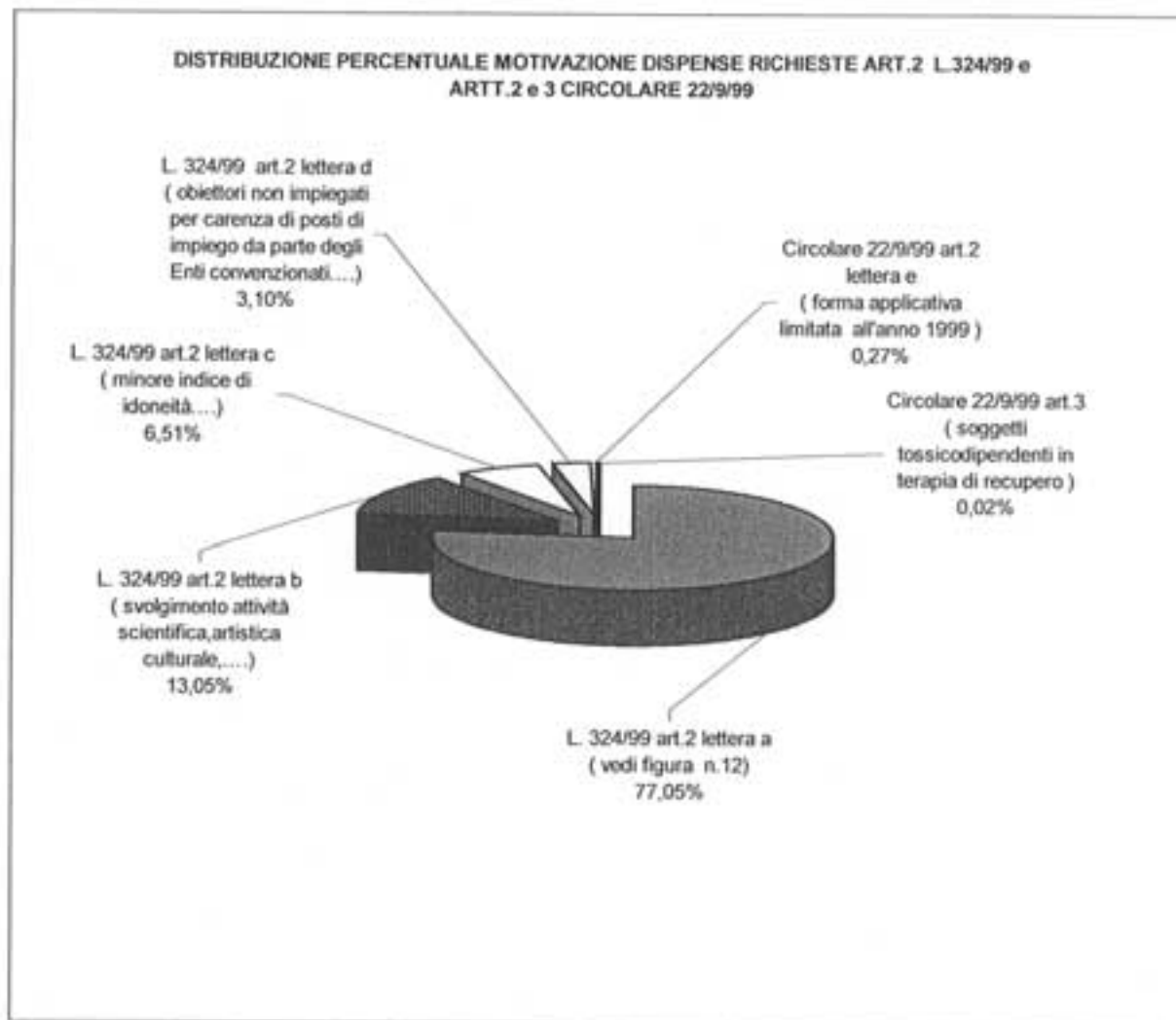
FIG.10**Fonte: UNSC**

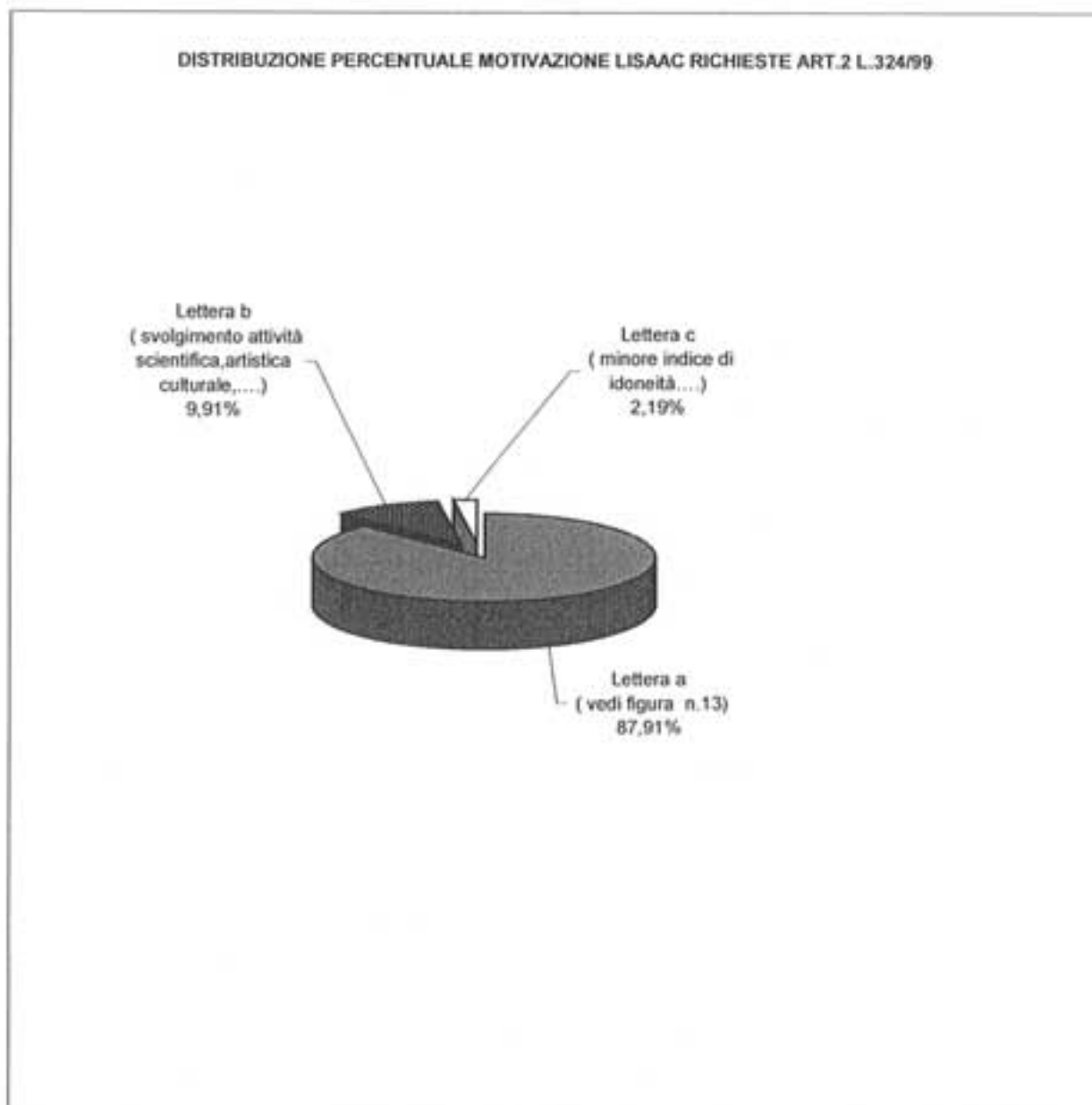
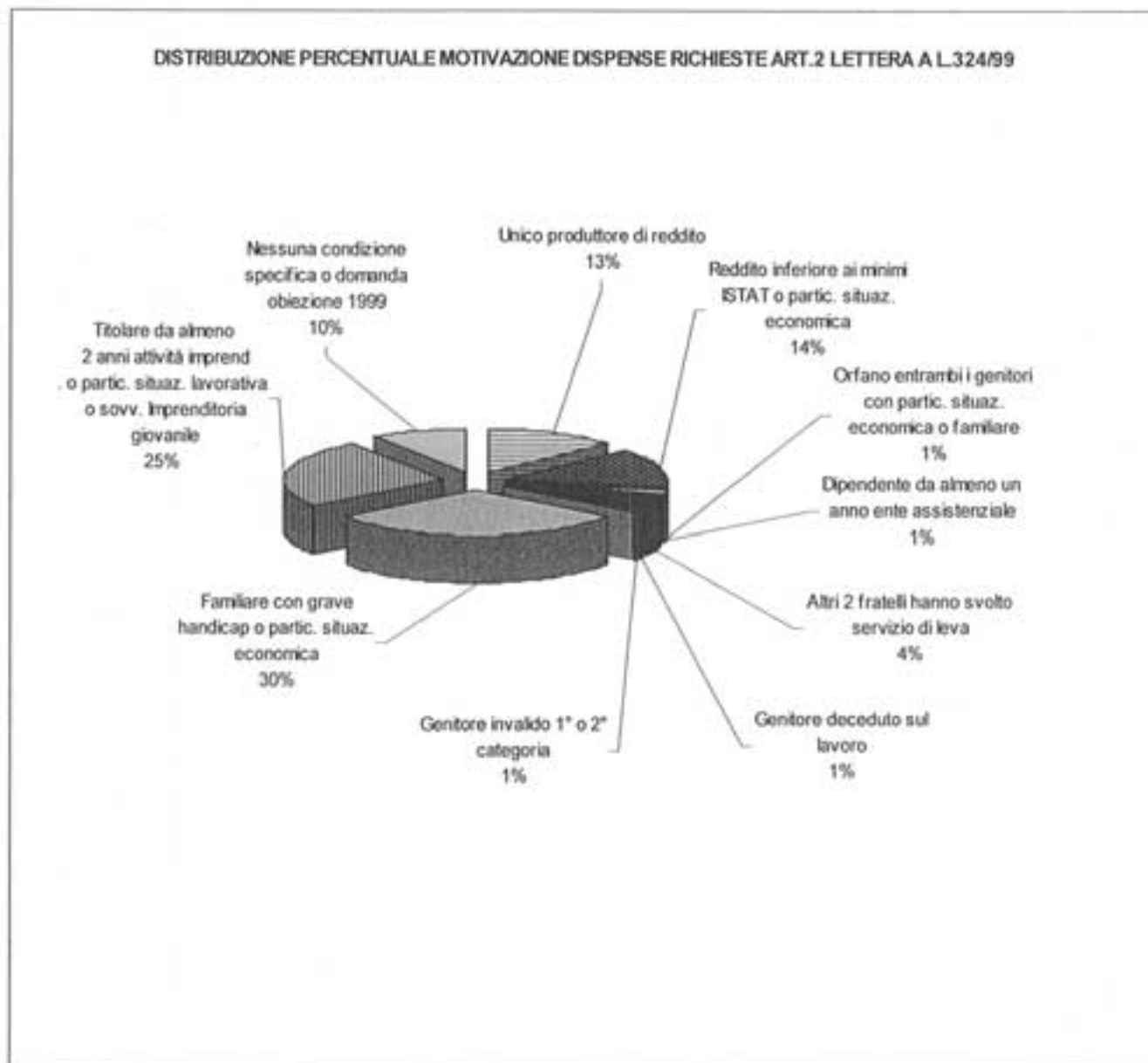
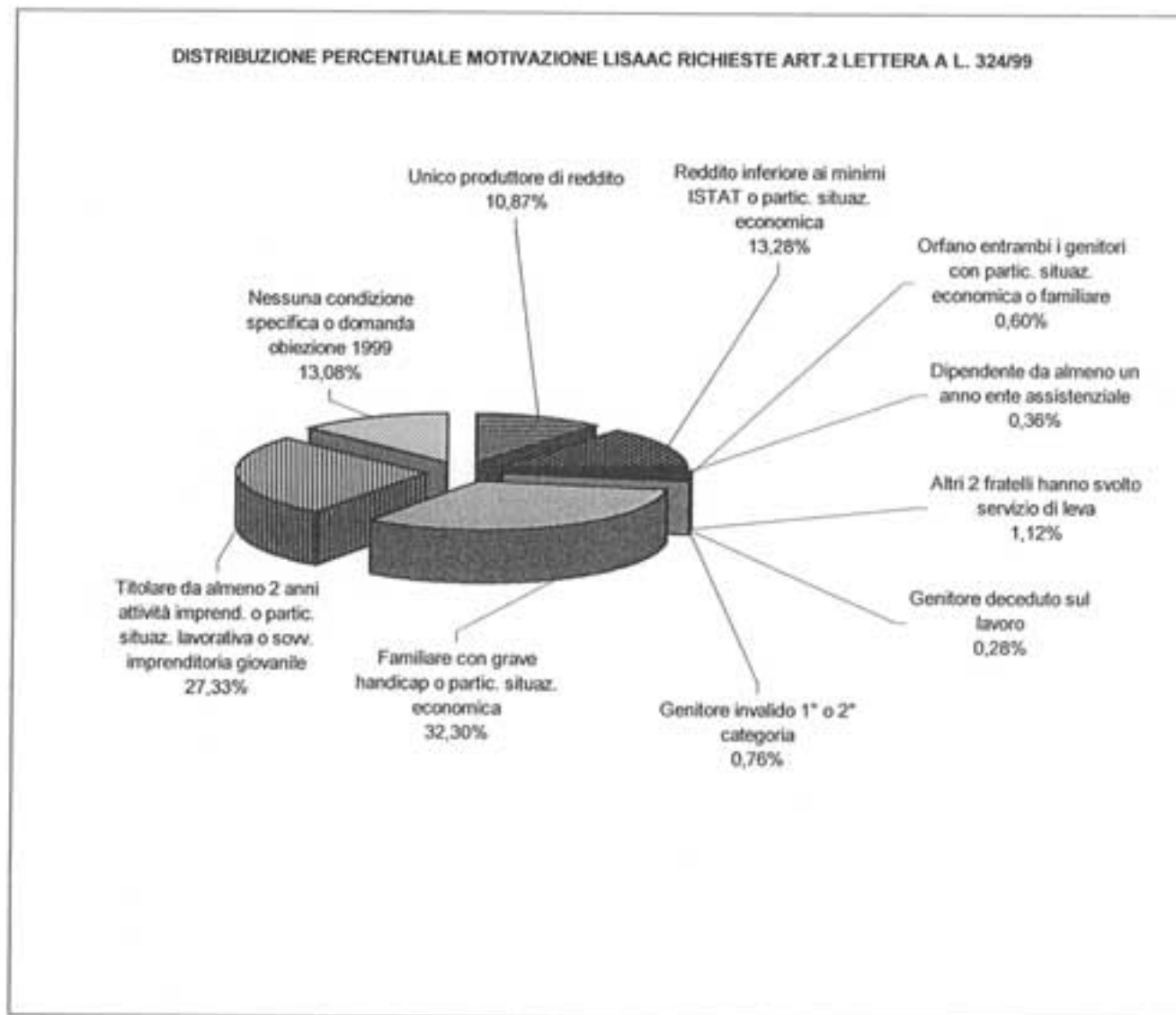
FIG.11**Fonte: UNSC**

FIG.12



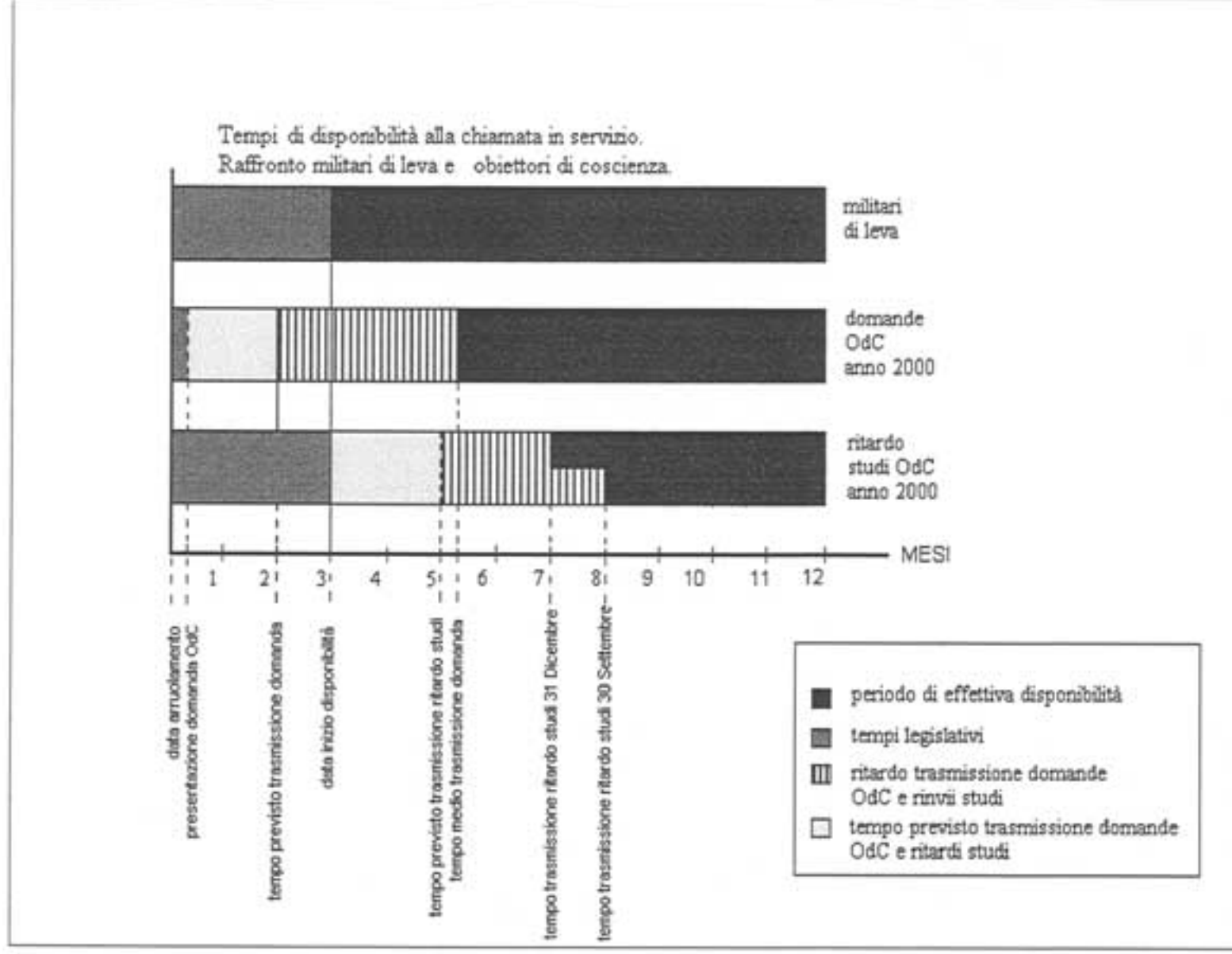
Fonte: UNSC

FIG.13



Fonte: UNSC

FIG.14



Fonte: UNSC

1.5 I pagamenti degli obiettori di coscienza

A partire dal 1 gennaio 2000, l'Ufficio nazionale per il servizio civile è passato dalla fase di co-gestione amministrativa con il Ministero della difesa, attuata per tutto l'anno 1999, ad una gestione diretta delle competenze relative al pagamento degli obiettori di coscienza e al rimborso agli enti convenzionati delle spese sostenute per il vitto e l'alloggio degli stessi obiettori liquidate direttamente dall'Ufficio nazionale senza l'intermediazione dei distretti militari.

Nel corso dell'anno 2000 sono stati autorizzati pagamenti per un importo complessivo di L. 65.780.555.320.

Nel periodo dal 1 gennaio al 30 giugno 2001, sono stati autorizzati ulteriori pagamenti, sempre relativi all'anno 2000, per lire 34.052.242.384.

La somma di tale attività ha, quindi, consentito all'Ufficio nazionale, alla data 30 giugno 2001 di autorizzare pagamenti, a valere sull'anno 2000, per un importo complessivo di lire 99.832.797.704, così ripartiti:

- lire 81.317.231.490, per 43.166 obiettori al mese, per il pagamento della paga giornaliera degli obiettori di coscienza;
- lire 18.195.069.890 per il rimborso agli enti per le spese sostenute per il solo vitto (lire 5.662.050.960) e per il vitto e l'alloggio (lire 12.533.018.930) per 6.248 sedi rimborsate al mese;
- lire 320.496.324 relative alle spese di trasporto sostenute dagli obiettori di coscienza.

Ai fini della gestione di detti flussi finanziari l'Ufficio, in data 4 maggio 2000, ha stipulato una convenzione con le POSTE S.p.A. per consentire di effettuare i pagamenti dovuti agli obiettori di coscienza e agli Enti convenzionati. La scelta delle POSTE S.p.A. è dovuta al fatto che solo questa Società ha una diffusione capillare su tutto il territorio

nazionale e consente ai fruitori del servizio civile di entrare in possesso delle somme dovute, con il minor dispendio di energie possibile.

Agli enti convenzionati che anticipano la paga agli obiettori in servizio l'Ufficio, effettua il rimborso, tramite versamento su conto corrente postale delle predette somme, dopo la verifica da parte dell'Ufficio di quanto effettivamente dovuto.

Per gli enti cui l'Amministrazione della difesa aveva già riconosciuto un diverso iter procedurale, in ragione della incompatibilità tra il sistema di pagamento generalmente utilizzato e le norme di contabilità di Stato, ossia per gli enti che non anticipano la paga, si è invece proceduto al pagamento diretto degli obiettori, mediante mandati di pagamento riscuotibili presso le competenti Tesorerie Provinciali. Tale modalità operativa, molto onerosa per l'Ufficio in termini di risorse impiegate e dei tempi di realizzazione, sarà quanto prima sostituita dalla procedura, già prevista nell'ambito della convenzione con POSTE S.p.A. dell'anno 2000, che prevede l'apertura di libretti nominativi di risparmio, gratuiti per l'obiettore, su cui far affluire l'accredito delle spettanze dovute.

Nel corso del mese di giugno 2000 è stato trasmesso alla Banca d'Italia il primo flusso di mandati di pagamento per gli obiettori in servizio presso enti che non anticipano la paga e nel corso del mese di luglio è stato trasmesso ad Ente Poste S.p.A. il primo flusso di pagamenti da accreditare sui conti correnti postali delle sedi da rimborsare degli enti che anticipano la paga.

1.6 Il contenzioso

La Direzione generale della leva ha continuato a curare tutti i ricorsi relativi alle materie che, in base al protocollo d'intesa sottoscritto in data 22 novembre 1999, sono rimaste di competenza della Direzione medesima e degli organi periferici della leva (es. domande di obiezione di coscienza presentate oltre il termine previsto dall'art. 4 della legge 230/98; ritardo per motivi di studio; nuovi accertamenti sanitari; ecc.).

Nel corso dell'anno 2000 sono inoltre pervenuti 372 ricorsi contro provvedimenti adottati da questo Ufficio (cfr. tabb. 10 e 11), di cui 362 ricorsi giurisdizionali avanti il giudice amministrativo e 10 ricorsi amministrativi al Capo dello Stato.

Ai sensi dell'art.1 del R.D. 31.10.1933 n. 1611 e successive modificazioni ed integrazioni, la rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio dell'Ufficio spetta comunque all'Avvocatura dello Stato, cui vengono trasmessi tutti gli elementi utili per difendere gli interessi dell'Amministrazione.

Nell'ambito dell'attività di contenzioso, la questione più controversa è stata quella relativa alla interpretazione e applicazione dei termini massimi di avvio al servizio civile ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 5, del Decreto legislativo n. 504/97, con particolare riferimento ai giovani che hanno presentato domanda di obiezione di coscienza nel corso del 1999.

Come è noto, infatti, detta norma prevede che il periodo di nove mesi complessivi, limite massimo per l'impiego già previsto per il servizio militare, si applica a partire dall'anno 2000 anche agli obiettori di coscienza.

Tuttavia, se è pacifico che detto termine trovi applicazione ai giovani che hanno presentato domanda a decorrere dall'anno 2000, perplessità sono sorte in ordine all'applicazione anche a coloro che hanno presentato domanda di ammissione al servizio

civile nel corso del 1999 e i cui procedimenti di avvio erano pendenti e non ancora definiti alla data del 31.12.99.

Per quest'ultima categoria di soggetti, infatti, ci si è chiesto, in particolare, se rimanessero applicabili le disposizioni previgenti, di cui agli articoli 5 e 9 della legge 230 del 1998 e che fissano rispettivamente i termini per l'ammissione al servizio civile (6 mesi dalla presentazione della domanda) e per l'avvio al servizio (12 mesi dall'accoglimento della domanda medesima).

L'Ufficio nazionale per il servizio civile - nell'assumere le competenze in materia di obiezione di coscienza e pur essendosi attivato per ridurre i tempi di attesa alla chiamata - ha comunque ritenuto di poter legittimamente avviare al servizio i giovani del '99 nei più ampi termini previsti della legge 230/98, peraltro in linea di assoluta coerenza con l'operato del Ministero della difesa, competente per le precettazioni fino a settembre 2000.

La scelta effettuata dall'Ufficio nazionale per il servizio civile è fondata, oltre che sulla formulazione letterale della norma, anche e soprattutto sulla considerazione che, in via generale per i procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 504/97 debbono trovare applicazione le disposizioni della legge 230/98, in vigore al tempo in cui i medesimi procedimenti sono stati avviati.

Numerosi sono stati però i ricorsi proposti dagli obiettori che hanno presentato domanda nel corso del 1999 e sono stati avviati al servizio nei termini di cui sopra.

I T.A.R. hanno inizialmente accolto detti ricorsi, ma nel corso dell'anno 2001 il Consiglio di Stato ha confermato l'interpretazione sostenuta dall'Ufficio, sia in sede giurisdizionale, con le sentenze n. 2189 dell'11 aprile 2001 e n. 3082 del 6 giugno 2001, sia - in sede cautelare - con numerose ordinanze (cfr. ord. CdS n. 877 del 7 febbraio 2001, nn. 1474 e 1475 del 6 marzo 2001, n. 1136 del 20 febbraio 2001, n. 1885/2001 del 27 marzo 2001 e, da ultimo, n. 3151 del 5 giugno 2001).

Il Consiglio di Stato, infatti, mantenendo fermo il principio di diritto già precedentemente espresso con riferimento ai militari di leva (cfr. ordinanza Consiglio di Stato n. 2475 del 23/05/2000) ha espressamente statuito che “i termini previsti dall’art. 1, commi 1 e 2 , del decreto legislativo 30.12.1997 , n. 504, concernenti la chiamata di leva, l’arruolamento e la successiva incorporazione disciplinano una fattispecie procedimentale unitaria, sicchè essi possono riferirsi esclusivamente ai cittadini chiamati alla leva in data successiva all’entrata in vigore del decreto stesso; (...) e che, pertanto, i termini concernenti l’ammissione al servizio civile di cui al comma 5 del medesimo articolo 1, avendo egualmente ad oggetto un procedimento unitario, debbono riferirsi a soggetti chiamati alle armi dopo il 1 gennaio 2000”.

Tab.10

STATO RICORSI PERVENUTI NEL 2000								
(esiti al 15 giugno 2001)								
	TOTALE	Totale per oggetto del ricorso						
ESITI	totali	Trasferimento	prov. Discipli nare	profilo sanitario	dispensa/ LISAAC	decorrenza termine max di avvio al servizio	computa bilità	altro
DEFINITI IN AUTOTUTELA	79	29		2	34	14		
CONCLUSI CON ESITO POSITIVO	2					2		
CONCLUSI CON ESITO NEGATIVO	3	1			1			1
IN CORSO	288	8	3	6	37	228	2	4
TOTALE RICORSI	372	38	3	8	72	244	2	5

Fonte: UNSC

Tab. 11

RICORSI CONTRO PROVVEDIMENTI ADOTTATI DALL'UNSC			
<i>(pervenuti al 31 dicembre 2000)</i>			
oggetto ricorsi	Anno 2000	ricorsi giurisdizionali (1)	ricorsi amministrativi (2)
TRASFERIMENTO	38	37	1
PROVV. DISCIPLINARE	3	2	1
PROFILO SANITARIO	8	8	
DISPENSE/LISAAC	72	65	7
DECORRENZA TERMINE MASSIMO AVVIO AL SERVIZIO	244	244	
COMPUTABILITA'	2	2	
ALTRO	5	4	1
TOTALE RICORSI	372	362	10
(1) Di competenza del giudice amministrativo (TAR e Consiglio di Stato), salvo i ricorsi ai sensi dell'art. 5, co 4, della L.230/98 di competenza del Ministero della difesa. (2) Ricorsi straordinari al Capo dello Stato.			

Fonte: UNCS

1.7 L'attività di convenzionamento degli enti

Dal 1 gennaio al 31 dicembre 2000 sono state stipulate 772 nuove convenzioni (per un totale di 1.084 sedi di servizio) per un numero di posti pari a 5.363 unità, di cui 1.337 con vitto e alloggio, 3.118 senza vitto e alloggio, 908 con il solo vitto.

A seguito dell'adozione di provvedimenti ampliativi della capacità ricettiva degli enti già convenzionati il numero dei posti disponibili è stato incrementato di 7.165 unità (446 con vitto e alloggio, 4.934 senza vitto e alloggio, 1.785 con il solo vitto).

Tale dato, sommato a quello relativo alle convenzioni stipulate, ha comportato un incremento complessivo 12.528 posti .

Dei 5.363 posti scaturiti dalla stipula di nuove convenzioni, circa il 51% (pari a 2.654 unità) è ubicato nel Nord Italia, circa il 14 % (813 unità) nel Centro e circa il 35 % (1.896 unità) nel Sud e nelle Isole.

Tali dati confermano che la politica adottata dall'Ufficio nel corso del 2000, tesa a favorire lo sviluppo del servizio civile al Sud, ha consentito di ampliare le possibilità di impiego per i giovani.

Non solo il dato percentuale complessivamente riferito al Sud è indicativo del fenomeno di crescita sopracitato, ma anche un'analisi riferita alle singole regioni appartenenti a tale area dimostra un significativo scostamento rispetto al trend di crescita ordinario che ha sempre visto il Meridione occupare una posizione residuale quanto ad incremento numerico e qualità dei progetti.

Si prenda come esempio la Campania con 704 nuovi posti, la Calabria con 378 nuovi posti o la Sicilia con 312 nuovi posti che, a seguito delle convenzioni sottoscritte nel 2000, hanno incrementato in maniera sostanziale la disponibilità dei posti nell'area del Sud e delle Isole.

Il dato sopra rilevato è confermato dalla posizione assunta dalle regioni sopramenzionate nella scala di incremento numerico rilevato tra tutte le regioni.

Infatti la Campania e la Calabria si collocano rispettivamente al secondo posto e al quinto posto degli ambiti regionali di crescita numerica dei posti di impiego.

Il Sud ha anche segnalato un miglioramento qualitativo dell'offerta di servizio civile, e ciò mediante la presentazione di progetti di impiego in taluni casi di particolare rilievo sociale.

Ciò dimostra che anche al Sud sono state create reti di coordinamento e di indirizzo nell'organizzazione del servizio civile che diviene strumento prezioso di intervento nel sociale e occasione di crescita per i giovani in esso impegnati.

Occorre però sottolineare che nonostante si sia verificato un aumento sensibile degli enti convenzionati nel Meridione il numero dei posti è ancora al di sotto delle domande presentate delle come esposto nel par.1.2 .

Nella gestione delle attività del Servizio Convenzioni l'Ufficio è intervenuto sulle linee di impostazione dando precedenza nella trattazione alle domande di ammissione a convenzione, alle domande presentate da enti del Sud e ai progetti più significativi quanto a numero, rilevanza sociale ed esigenze espresse dal territorio su cui il progetto interveniva.

Tale politica di convenzionamento è quella sottesa all'intera impostazione del servizio civile.

Si è data infatti precedenza, nella trattazione delle domande di convenzione, a quelle caratterizzate da un consistente numero di obiettori di coscienza, da un'articolazione territoriale delle sedi periferizzata sul territorio e dalla rilevanza del progetto d'impiego.

Nonostante si sia proceduto nel perseguire gli obiettivi sopra individuati con le modalità sopra descritte, cercando di incrementare la disponibilità di posti nelle aree maggiormente bisognose di intervento, continua ad emergere uno squilibrio significativo del trend di sviluppo del servizio civile nelle diverse aree geografiche (cfr. tabb. 12 e 13).

Infatti, il Nord Italia continua ad essere zona trainante quanto a numero totale di convenzioni, sedi e numero di posti, oltre a continuare a registrare, in termini assoluti, il maggior incremento numerico.

Un altro dato di rilievo è quello relativo alla diminuzione del numero dei posti con disponibilità del vitto e dell'alloggio a fronte di una crescita delle tipologie caratterizzate dall'assenza di tali servizi.

Ciò anche in conseguenza dell'entrata in vigore della legge 230/98 che non ha più previsto l'obbligo della fornitura di tali servizi da parte degli enti che intendono convenzionarsi, ma ha bensì stabilito che gli enti stessi possano optare per l'una o l'altra soluzione (cfr. tab. 14).

Tale ultimo dato, può essere rilevante in ordine alla politica delle assegnazioni e al soddisfacimento delle esigenze degli enti che nutrono aspettative relativamente all'assegnazione degli obiettori da destinare ai progetti.

Soprattutto per gli enti ubicati in piccoli centri e aventi la disponibilità di posti senza la garanzia del vitto e dell'alloggio infatti, diviene a volte difficile vedersi assegnati obiettori di coscienza, in considerazione del fatto che è possibile destinare presso tali enti solo giovani ivi residenti e che non sempre sono inseribili nello scaglione di assegnazione di riferimento.

Va altresì segnalato che, nonostante l'Ufficio abbia provveduto a ridurre le stipule delle convenzioni per progetti di impiego di un solo obiettore, contraendo fortemente il numero delle convenzioni caratterizzate da progetti numericamente non rilevanti, l'assetto attuale delle convenzioni per l'impiego di obiettori di coscienza continua a essere